

***Criteria tecnico-amministrativi relativi all'istituzione e all'aggiornamento degli
albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT***

TESTO COORDINATO CON DELIBERAZIONE n. 722 del 19 MARZO 2004

<i>SOMMARIO</i>	<i>(pagina)</i>
<u>Premesse</u>	2
<u>Capitolo 1 Definizioni</u>	2
<u>Capitolo 2 Istituzione albi dei vigneti a DO ed elenchi vigne a IGT</u>	2
<u>Capitolo 3 Presentazione della <i>domanda</i></u>	3
<u>Capitolo 4 Criteri per l'iscrizione dei vigneti agli <i>albi</i> ed il loro aggiornamento</u>	4
<u>Capitolo 5 Gestione degli <i>albi</i></u>	6
<u>Capitolo 6 Gestione delle informazioni</u>	7
<u>Capitolo 7 Disposizioni generali e controlli</u>	7
<u>Capitolo 8 Norme transitorie</u>	9

Premessa

Al fine della rivendicazione annuale della produzione, così come prevista dalla legge 164/92, ciascun vigneto (definizione di cui all'Accordo 25 luglio 2002 e al Capitolo 5 "Definizioni", dell'allegato B), deve risultare iscritto agli albi ed agli elenchi (per semplicità di seguito *albi*) delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche che si intende utilizzare nella designazione dei vini.

Tutto ciò al fine di dare attuazione alla polivalenza produttiva delle singole superfici, nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione ed assicurare di conseguenza la eventuale riduzione delle rese previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 164/92 "*nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini*".

Capitolo 1

Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, si intende per:

- a) *domanda*, la richiesta che il conduttore presenta per l'iscrizione delle proprie superfici vitate allo Schedario vitivinicolo veneto, nonché agli albi dei vigneti atti a produrre i vini a DO e agli elenchi delle vigne atte a produrre i vini a IGT;
- b) *allegato B*), si fa riferimento ai criteri tecnico-amministrativi relativi all'applicazione del Titolo II° "Potenziale produttivo", Capi I° e IV°, del Reg. CE 1493/99, nonché all'aggiornamento delle informazioni dei singoli fascicoli aziendali dello Schedario vitivinicolo veneto, di cui al punto 13 del deliberato che ha approvato il presente provvedimento;

Per quanto non previsto nel presente capitolo si fa riferimento al capitolo 5, "*Definizioni*", dell'allegato B).

Capitolo 2

Istituzione degli albi dei vigneti atti a produrre i vini a DO e degli elenchi delle vigne atte a produrre i vini a IGT

Per ciascun vino a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) o a denominazione di origine controllata (DOC) o a indicazione geografica tipica (IGT), che ha origine da una sottozona, indicazione geografica aggiuntiva, vitigno, tipologia o specificazione riferita ad un particolare

tecnica produttiva (il tutto di seguito indicato per semplicità come “tipologia”), è istituito, in seno allo Schedario vitivinicolo veneto, il relativo albo od elenco.

La Direzione con proprio atto provvede a ciò ed identifica ciascun *albo* con il codice della tipologia, attribuito con il decreto di approvazione del disciplinare di produzione.

Gli *albi* sono strutturati secondo le seguenti specifiche:

1. denominazione e tipologia;
2. eventuale riferimento alla “vigna”, seguita dal toponimo;
3. dettaglio informazioni del conduttore e della superficie:
 - 3.1. ragione sociale, sede e legale rappresentante della ditta: aggancio al CUA del quadro A dello Schedario;
 - 3.2. caratteristiche catastali ed agronomiche della superficie: aggancio al codice identificativo di ciascun vigneto rinvenibile nei quadri B dello Schedario;
 - 3.3. riferimento alle eventuali iscrizioni del medesimo vigneto ad altri albi: i codici dei diversi *albi* devono essere riportati secondo il criterio di cui al Capitolo “*Disposizioni generali e controlli*”;
4. data di iscrizione all'*albo*;
5. altre eventuali informazioni in relazione alle specificità del disciplinare di produzione, alle esigenze della gestione informatizzata degli *albi* ed alle necessità di controllo sulle produzioni (DM 29 maggio 2001).

In relazione alle disposizioni che regolano la gestione dello Schedario, le informazioni degli *albi* sono strutturate su base provinciale.

Capitolo 3

Presentazione della domanda

L'istanza di iscrizione di una superficie vitata ad un determinato *albo*, o di eventuale revisione della posizione, è presentata dal soggetto che ne ha la conduzione ai sensi dell'allegato B).

Così come previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione agli albi è il presupposto per potere designare la produzione ottenuta da un vigneto, con una denominazione di origine o indicazione geografica tipica, pertanto la *domanda* deve essere presentata per tutti i seguenti casi:

- reimpianti di viti, nuovi impianti di viti (compresi quelli concessi dalla Riserva regionale), nonché per gli impianti di viti già in produzione e presenti nelle banche dati dello Schedario;
- impianti di viti che a seguito delle operazioni culturali di sovrainnesto, di sostituzione delle piante e di infittimento, è stata modificata la base ampelografica.

La domanda di iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti a DO e agli elenchi delle vigne a IGT, deve essere presentata *ad Avepa* utilizzando l'apposito modello di aggiornamento allo Schedario, nonché di contestuale iscrizione agli *albi* (definito di seguito modello di iscrizione), secondo le modalità di cui al Capitolo 12, dell'allegato B).

La *domanda* di iscrizione, salvo diversa indicazione prevista in fase di prima applicazione dal decreto di riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica, oppure di modifica del disciplinare di produzione, deve essere presentata entro il 30 aprile antecedente alla vendemmia a partire dalla quale si intende rivendicare la produzione.

Il conduttore chiede contestualmente per tutti i *vigneti* interessati, oltre che la registrazione allo Schedario, anche l'iscrizione ai diversi *albi*, tenuto conto della compatibilità della superficie con i requisiti previsti da ciascun disciplinare di produzione, utilizzando a tal fine un'unica *domanda* nel corso della campagna di riferimento,.

Qualora la richiesta di iscrizione riguardi un *vigneto* già in produzione, il conduttore deve riportare nel modello di domanda unicamente il codice identificativo di detta superficie già presente nello Schedario.

Qualora l'istanza interessi anche l'iscrizione ad albi la cui denominazione sia caratterizzata dalla presenza di più varietà (base ampelografica multipla), il richiedente per verificare la coerenza della percentuale delle varietà di viti, in particolare tra la situazione ante e post richiesta di aggiornamento, è tenuto ad allegare alla domanda un'apposita scheda di confronto.

Con la medesima modulistica e modalità il conduttore può chiedere per un determinato vigneto, anche l'utilizzazione del riferimento del toponimo di «vigna», alle condizioni stabilite dal disciplinare di produzione.

Capitolo 4

Criteri per l'iscrizione dei vigneti agli *albi* ed il loro aggiornamento

Avepa, dopo aver accertato l'ammissibilità dell'istanza ed i requisiti essenziali per la registrazione delle superfici vitate allo *Schedario*, verifica per ciascun *vigneto*, tramite idonei accertamenti tecnici, sia documentali che tecnico-ispettivi, (così come previsto dall'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002), i riferimenti catastali ed i requisiti agronomici, con particolare riferimento alle varietà coltivate, nonché a tutti gli altri elementi che devono obbligatoriamente presentare le superfici, al fine dell'iscrizione ai singoli *albi*, in relazione ai requisiti previsti da ciascun disciplinare di produzione.

Nel caso i vigneti siano già presenti nelle banche dati dello Schedario, Avepa si avvale delle informazioni disponibili e solo qualora dovessero essere insufficienti, rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di produzione, dispone idonei accertamenti tecnici.

Sono soggetti a specifica verifica amministrativa anche i cambi di conduzione dei vigneti e/o delle U.V. che risultano iscritti ad albi di denominazioni che presentano una base ampelografica multipla, al fine di accertare se permane l'idoneità alla qualificazione della produzione per la superficie globalmente attribuita ad un medesimo conduttore.

Per l'aggiornamento degli albi ed elenchi si procede come segue:

- a) la cancellazione del *vigneto* dagli *albi* è effettuata automaticamente da Avepa non appena terminato il procedimento amministrativo relativo ad una qualsiasi estirpazione, oppure a seguito dell'istanza del conduttore o delle periodiche verifiche effettuate dalla medesima Agenzia o su segnalazione di altri Enti;
- b) l'iscrizione del *vigneto* o la variazione delle caratteristiche dello stesso è effettuata da Avepa, in relazione dell'esito dei diversi procedimenti amministrativi.

L'esito dell'istruttoria, che deve concludersi entro sei mesi dal termine ultimo per la presentazione della domanda (Capitolo 3 del presente allegato), è portato a conoscenza del conduttore secondo le modalità di cui al *decreto di Avepa*¹.

Qualora, per oggettive esigenze tecnico-amministrative, non sia possibile concludere l'istruttoria nei termini stabiliti, Avepa provvede ad iscrivere provvisoriamente i vigneti agli *albi*, sulla base delle informazioni dichiarate da ciascun conduttore nel modello di *domanda*, previa verifica dell'esistenza dell'idoneo titolo all'impianto delle viti e limitatamente alle sole domande pervenute entro il 30 aprile antecedente la vendemmia.

In tal caso la predetta Agenzia dispone entro il ciclo vegetativo della vite dell'anno successivo - qualora i vigneti siano atti a produrre vini a DO-, ed entro il ciclo vegetativo del secondo anno - qualora i vigneti siano atti a produrre solo vini a IGT-, i necessari accertamenti agronomici ed in particolare ampelografici, ed in relazione agli esiti, provvede all'iscrizione definitiva delle superfici o alla loro cancellazione dagli *albi*, in ragione all'eventuale carenza totale o parziale dei requisiti.

Qualora, a causa di oggettive difficoltà tecnico-organizzative, la competente Struttura, non sia in grado di espletare tali accertamenti nei tempi di cui sopra, la Direzione sulla base di una documentata richiesta di Avepa, può prorogare l'iscrizione provvisoria di un ulteriore anno.

La "variazione della conduzione" dei vigneti iscritti agli *albi*, è la conseguenza dell'aggiornamento dello Schedario, che ha luogo secondo le modalità di cui all'allegato B).

¹ Modificato dal punto 1 della Deliberazione n. 722 del 19 marzo 2004

Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni, la Direzione provvede annualmente ad implementare il *sito web* della Regione Veneto, con i dati degli albi e degli elenchi aggiornati.

Capitolo 5

Gestione degli *albi*

La Direzione ogniqualvolta viene riconosciuta una nuova denominazione di origine o indicazione geografica tipica, oppure sia modificato un disciplinare di produzione, e semprechè non sia già stabilito nel decreto di approvazione del disciplinare, determina per ciascuna tipologia di ogni denominazione o indicazione, le rese produttive unitarie a partire dal primo ciclo vegetativo di riferimento (impianto delle viti, di sovrainnesto, ecc.), fino alla piena produzione, ed eventualmente l'età massima produttiva con le rese degli ultimi anni.

In relazione a quanto sopra ed al fine di dare esecuzione alle attività di vigilanza previste all'articolo 16 della legge 164/92, la Direzione determina per ciascuna tipologia iscritta ad un albo, e se necessario ad un elenco, il numero massimo di gemme (ed eventualmente di grappoli presenti ad ettaro - oppure per pianta), superate le quali l'intera produzione di uva raccolta in un determinato anno, non potrà essere designata con la relativa denominazione od indicazione geografica tipica.

Tenuto conto delle particolari situazioni pedologiche che caratterizzano taluni ambienti viticoli regionali e delle tecniche di allevamento e di coltivazione della vite, la Direzione definisce in base alla pendenza, ai rilievi effettuati in loco ed ai risultati dei lavori sperimentali, appropriati parametri correttivi da applicarsi alla resa di uva per ettaro, considerato che le modalità di rilevazione della superficie da attribuire a ciascun vigneto sono quelle relative alla istituzione e gestione del Catasto terreni, che tiene conto unicamente della proiezione piana delle superfici.

La Giunta Regionale, su documentata istanza dell'interprofessione e sentito il parere del Comitato tecnico-consulativo per la vitivinicoltura, istituito ai sensi della legge regionale n° 55/85, può stabilire annualmente, ai fini della tutela delle produzioni, eventuali limitazioni o prescrizioni particolari, in merito all'iscrizione dei vigneti ad un determinato *albo*.

Tali disposizioni non si applicano alle superfici reimpiantate, che all'atto della richiesta di estirpazione, risultano regolarmente iscritte all'albo oggetto delle disposizioni di cui sopra.

Sono invece oggetto di tali disposizioni le superfici di viti realizzate a seguito di un reimpianto, diverso dal punto precedente, di un nuovo impianto (compresi i diritti concessi dalla Riserva) e le superfici la cui base ampelografica è stata modificata a seguito di un'operazione colturale (sovrainnesto, infittimento, ecc.).

Con il medesimo provvedimento può essere stabilita la eventuale temporale utilizzazione, parziale o totale, delle produzioni ottenute dall'albo della denominazione di origine oggetto di limitazione.

Capitolo 6

Gestione delle informazioni

Al fine di consentire a ciascuna Camera di commercio di svolgere le verifiche di competenza in merito alla coerenza dei dati delle denunce dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica tipica, con le informazioni contenute negli albi, la Direzione d'intesa con Avepa (ai sensi di quanto previsto al punto 18 del deliberato, che ha approvato il presente allegato), assicura alle predette Camere l'accesso alle informazioni contenute negli *albi*.

Analogamente ciascuna Camera di commercio, terminate le operazioni di rilascio delle "ricevute delle uve" (articolo 16, comma 3, della legge 164/99), mette a disposizione dello Schedario le relative informazioni al fine di consentire ad Avepa di procedere alla periodica revisione ed aggiornamento di ciascun albo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 della legge 164/92 e più in generale delle attività di controllo e vigilanza sul settore vitivinicolo.

In relazione agli esiti di cui sopra, Avepa accertata la mancata rivendicazione delle uve ottenute in una determinata superficie, nelle tre campagne vendemmiali antecedenti, per almeno una delle tipologie a denominazioni di origine utilizzabili, comunica al conduttore interessato l'avvenuta cancellazione della predetta superficie dall'*albo*, oppure dagli *albi*.

L'Avepa procede analogamente qualora si dovesse verificare la medesima situazione nei riguardi della rivendicazione ai fini della indicazione geografica tipica.

Capitolo 7

Disposizioni generali e controlli

La comunicazione dell'avvio del procedimento avverrà secondo le modalità definite da Avepa.

Al fine della gestione della polivalenza degli albi e di assicurare il rispetto delle produzioni rivendicabili, tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 164/92, le informazioni relative ai diversi albi od elenchi, a cui si intende iscrivere un singolo *vigneto*, devono essere raccolte e codificate secondo il seguente criterio:

- ❑ una unità vitata può essere associata ad un solo vigneto;
- ❑ il vigneto viene iscritto ai diversi albi in relazione ai requisiti propri di ciascun disciplinare di produzione;

- ❑ ciascun vigneto è iscritto principalmente all'albo della denominazione che presenta i requisiti più restrittivi, in ordine al territorio, alla resa, ad altri elementi specificatamente previsti da ciascun disciplinare;
- ❑ lo stesso vigneto è iscritto di conseguenza a tutti gli altri albi, tenuto conto dei requisiti e modalità di cui sopra;
- ❑ a ciascun vigneto iscritto, in relazione a quanto sopra, devono essere associati i codici di tutti gli altri albi, secondo ai predetti criteri.

Qualora si renda necessario, un vigneto può essere iscritto anche solo parzialmente ad un albo, tutto ciò al fine del rispetto della percentuale della varietà previste per una determinata tipologia, conformemente all'articolo 2, di ciascun disciplinare.

Le informazioni minime relative il vigneto da registrare allo schedario e da iscrivere agli albi e/o agli elenchi, tenuto conto delle disposizioni recate dal DM 27 marzo 2001, e dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002, sono quelle riportate nella scheda 1 allegata.

Al fine della gestione informatizzata della rivendicazione delle produzioni, può essere attribuito, previo accordo tra la Direzione, l'Avepa e la competente Struttura Informatica delle Camere di commercio, uno specifico identificativo per ciascun vigneto, diverso rispetto a quello prevista al Capitolo 13 dell'allegato B).²

Nel caso di DO interregionali, la Direzione concorda con le regioni e le province autonome limitrofe, i criteri e le modalità procedurali univoche, per quanto riguarda in particolare agli aspetti tecnico-amministrativi relativi all'aggiornamento ed alla gestione degli *albi*, ivi comprese le modalità procedurali per la risoluzione degli eventuali contenziosi. Al fine di adempiere a quanto previsto in particolare all'articolo 5, comma 6, del DM 27 marzo 2001, e tenuto di quanto già previsto al Capitolo "controlli e sanzioni", dell'allegato B), la Direzione d'intesa con Avepa definisce un piano periodico di revisione degli albi.

Tale attività si esplicherà mediante mirati controlli tecnici ed avvalendosi, altresì, dei dati dichiarati.

In particolare nella predisposizione del piano si dovrà tenere conto dell'età degli impianti e della data di iscrizione, dell'effettiva utilizzazione della denominazione e di altri elementi che di volta in volta risultino significativi nella formulazione della campionatura.

Le attività di controllo previste per l'iscrizione e per la periodica verifica della sussistenza dei requisiti nel periodo di vita del vigneto, devono mirare in particolare ad accertare la base

² Sostituito dal punto 8 della Deliberazione n. 722 del 19 marzo 2004

ampelografica, i principali parametri produttivi viticoli e qualora previsto nel disciplinare, anche il numero minimo di ceppi/ettaro.

Quest'ultimo requisito, è accertato tenendo conto del reale sesto d'impianto; è tuttavia consentito nel corso del periodo produttivo del vigneto la presenza di eventuali fallanze, che comunque non devono eccedere la percentuale fisiologica che si riscontra nella normale gestione degli impianti viticoli (dal 2-3% al massimo il 5%).

Si ritiene che le attività periodiche di controllo, semprechè non diversamente disposto dal decreto di riconoscimento o dal disciplinare di produzione, ed in carenza di un piano dei controlli di cui dal DM 29 maggio 2001, abbiano una cadenza almeno decennale.

La Direzione, oltre a definire il normale programma di verifica di cui all'articolo 16 della legge 164/92, qualora si renda necessario, sentita l'Avepa, dispone in accordo con l'ICRF controlli mirati sull'utilizzazione delle denominazioni, al fine di tutelare le produzioni di qualità venete.

Qualora, nello svolgimento dell'attività di controllo in esecuzione delle presenti disposizioni, i funzionari di Avepa rilevino ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, truffe o tentate truffe, ecc., sono tenuti ad informarne l'autorità giudiziaria.

Qualora vengano accertate anche eventuali violazioni alle norme che disciplinano il potenziale viticolo, e ciò comporti l'irrogazione di sanzioni amministrative, gli uffici preposti procederanno secondo quanto disposto al Capitolo sui "controlli e sanzioni", di cui all'allegato B).

Le superfici realizzate con i diritti di nuovo impianto di cui all'articolo 3:

- lettera b) "piante madri per marze",
- lettera c) "sperimentazione" (a decorrere dal 1° agosto 2000),

non possono essere iscritte ad alcun *albo*.

In caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, della domanda di iscrizione, o di variazione, il richiedente può nei trenta giorni successivi alla comunicazione di Avepa chiedere il riesame dell'istanza.

Avverso l'esito di cui sopra, il conduttore può presentare ricorso secondo le modalità definite da Avepa.

Avepa deve annualmente esporre sugli albi delle proprie strutture, gli albi dei vigneti DO e gli elenchi delle vigne IGT aggiornati, entro la data del 30 novembre di ciascun anno.

Capitolo 8 Norme transitorie

In esecuzione delle disposizioni recate dall'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002, Avepa aggiorna, entro il 30 ottobre 2004, tutti gli albi dei vigneti DO, facendo riferimento per quanto riguarda alla superficie, ai dati dello *Schedario* aggiornato secondo le modalità di cui al punto 9 del deliberato. Fino a che non sarà compiuta tale revisione i vigneti, di cui alla predetta dichiarazione, sono da intendersi iscritti provvisoriamente.

Avepa è inoltre, tenuta ad espletare ai sensi del medesimo Accordo e giusto quanto previsto dal DM 27 marzo 2001, art. 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), i prescritti accertamenti tecnici, entro il 30 settembre 2003, al fine di verificare l'idoneità delle superfici oggetto delle richieste di iscrizione agli albi ed agli elenchi, effettuate congiuntamente alla dichiarazione delle superfici vitate. Fino a che non sarà effettuata tale verifica, i vigneti sono da intendersi iscritti provvisoriamente negli appositi albi DO.

Tenuto conto della eccezionalità in cui si andrà ad operare e del valore economica di talune produzioni, al fine anche di prevenire eventuali frodi nella designazione dei prodotti, la verifica ampelografica delle superfici atte a produrre unicamente vini a IGT, sarà calendarizzata dalla Direzione d'intesa con Avepa, avendo cura di accertare con priorità i requisiti varietali delle superfici atte a produrre le tipologie con maggiori richieste di mercato (Pinot grigio, Prosecco, Cabernet sauvignon, ecc).